



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO

### AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

(ART. 415 BIS C.P.P.)

Proc. pen. n. **3145/09** R.G.N.R.

Il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe Borrelli

letti gli atti del proc. indicato in epigrafe,

nei confronti di:

1. **BONOMI Gaetano**, nato a Napoli il 24.07.1946, residente a Potenza in via del Popolo n. 28, elett.te dom.to presso la procura generale della Repubblica di Potenza;

**Difeso dall'avv. Alberto Barletta, con studio in Santa Maria Capua Vetere, Piazza della Resistenza numero 3**

2. **ROCA Modestino**, nato ad Avellino il 27.07.1950, ivi residente in via Tagliamento n. 152, elett.te dom.to in Napoli, alla via Carducci, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fusco.

**Difeso dagli avv.ti Giuseppe Fusco e Generoso Paolo Roca, con studio in Napoli alla via Carducci n. 42;**

3. **DE LUCA Claudia**, nata a Napoli il 12.06.1971, ivi residente in via del Rione Siringano n. 6, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Salvatore Staiano, in Catanzaro alla via A. Turco n. 12;

**Difesa dall'avv. Salvatore Staiano, con studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 12.**

4. **FASANO Luisa**, nata a Potenza il 29.07.1970, ivi residente in via del Popolo n. 4;

**Difesa dall'avv. Teresa Maticera, con studio in Catanzaro via Buccarelli, 4, nominato ex art. 97, comma 3, c.p.p.**

5. **CRISTIANO Antonio**, nato a Castelgrande (Pz) il 25.06.1964, ivi residente in via Cianci San Severino n.29, di fatto domiciliato a Tito (Pz) alla via Nuova n. 30;

**Difeso dall'avv. Salvatore Staiano, con studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 12.**

6. **ROMA Consolato**, nato a Reggio Calabria il 07.04.1968, residente ad Ace-renza (Pz), in via Convento n. 42;

**Difeso dall'avv. Salvatore Staiano, con studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 12.**

7. **CERVONE Nicola**, nato a Moliterno (Pz) il 26.10.1957, residente a Rionero in Vulture (Pz), in via Buonarroti, n. 42, domicilio dichiarato;

**Difeso dall'avv. Giorgio Cassotta, del Foro di Melfi;**

8. **MORELLO Angelo**, nato a Barquisineto (Venezuela) il 12.01.1966, residente a Potenza in Corso Garibaldi n. 115, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Cinzia Morello, in Teggiano, alla via Provinciale, n. 72;

**Difeso dall'avv. Cinzia Morello, con studio in Teggiano (SA) via Provinciale n. 172**

9. **BARCHIESI Ugo Antonio**, nato a Matera il 30.07.1954, residente a Padova in via Emanuele Filiberto n. 8;

**Difeso dall'avv. Fabio Lattanzi, del Foro di Roma.**

10. TUFANO Vincenzo, nato a Napoli il 3.10.1935, residente in Napoli via Ortensio n. 20;  
**Difeso dagli avv.ti Nicola Cantafora e Ermenegildo Massimo Scuteri del foro di Catanzaro;**

11. GENTILI Pietro, nato a Bari il 10.2.1943, residente a Policoro (MT) in via San Giusto, n. 19, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Riccardo Laviola, in Policoro alla via Siris, n. 3.  
**Difesa dall'avv. Riccardo Laviola, con studio in Policoro, alla via Siris n. 183**

12. D'ANDREA Marco, nato a Potenza il 2.2.1963, ivi resid. Contrada Giarrossa, n. 10 bis.  
**Difeso dall'avv. Lucrezia Ferrari, del Foro di Catanzaro, nominata ex art. 97, comma 3, c.p.p.;**

13. CAMPAGNA Leonardo, nato a Foggia il 18 giugno 1961, ivi residente in via Pietrantonio Loffredo n. 64, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni della Croce, del Foro di Foggia;  
**Difeso dall'avv. Giovanni Della Croce, del Foro di Foggia.**

indagati:

**BONOMI Gaetano**  
**MORELLO Angelo**  
**ROMA Consolato**  
**CRISTIANO Antonio**  
**CERVONE Nicola**

*a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 326, comma 1, c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eseguire il delitto di cui al capo b) - il Bonomi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza ed il Cervone, cancelliere presso il tribunale di Melfi, in qualità di istigatori, il Roma, il Cristiano ed il Morello, in qualità di esecutori materiali, quali pubblici ufficiali, essendo in servizio, i primi due, Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso l'Aliquota Carabinieri della Sezione di p.g. della Procura di Potenza, il terzo in servizio al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Potenza - violando i doveri inerenti alle funzioni esercitate, e, in particolare, quello di non divulgare gli esiti di attività investigative in corso di svolgimento, comunicavano a Cervone Nicola, al fine di consentirgli la redazione dell'esposto anonimo di cui al capo che segue, notizie relative ad indagini svolte nel procedimento penale n. 2940/08 Mod. 21 (in particolare, i dati concernenti il traffico telefonico dell'utenza n. 3346908891, in uso all'Isp. Pasquale di Tolla relativamente al periodo compreso tra il 29.3.2007 ed il 13.4.2008 e segnatamente la circostanza relativa ad alcuni contatti telefonici intercorsi tra la predetta utenza cellulare e quella in uso a Zippo Elena), nonché gli esiti relativi ad attività investigative svolte nell'ambito del procedimento 2324/07 R.G.N.R. Mod. 21 (in particolare, il contenuto della nota di p.g. del 30.1.2008, nella quale veniva dato atto di alcuni contatti telefonici intercorsi tra l'utenza cellulare 320/7262757, attivata da Di Tolla Pasquale, ma di fatto in uso al dott. Henry John Woodcock, e l'utenza n. 388/3432595, attivata dal predetto dott. Woodcock, con altra utenza cellulare in uso alla giornalista Federica Sciarelli, nonché dell'annotazione del 28.1.2008 nella quale si dava atto di contatti telefonici intercorsi tra il dr. Alberto Iannuzzi e la giornalista Federica Sciarelli).  
Fatto commesso in località ignota, in epoca antecedente e prossima al 19.2.2009.*

**BONOMI Gaetano**  
**MORELLO Angelo**  
**ROMA Consolato**  
**CRISTIANO Antonio**  
**CERVONE Nicola**  
**CAMPAGNA Leonardo**

*b) del delitto p. e p. dagli artt. dagli artt. 110, 81, 61 n. 9) e 10), 368 c.p., perché, in concorso tra loro - il dott. Bonomi quantomeno in qualità di mandante, essendo il delitto finalizzato a fargli ottenere la possibilità di attivare accertamenti nei confronti del dott. Woodcock e del dott. Alberto Iannuzzi in quanto appartenente ad un ufficio titolare del potere di vigilanza sui magistrati appartenenti ad uffici inquirenti dislocati nel distretto di Potenza; il Cervone, in qualità di esecutore materiale dell'esposto; il Campagna quale mittente delle missive con le quali l'esposto era trasmesso alla Autorità Giudiziari; il Morello, il Roma ed il Cristiano, in qualità di procacciatori delle notizie sulla base dei quali lo stesso era stato articolato, come da capo a) - utilizzando le*

notizie di ufficio coperte da segreto illecitamente acquisite di cui al capo che precede e segnatamente quelle relative ai procedimenti penali nn. 2940/08 Mod 21 e 2324/07 R.G.N.R. Mod 21, mediante più copie di un esposto anonimo a firma "Sicofante" fatte inviare da Campagna Leonardo, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Cerignola, senza che questi ne conoscesse l'esatto contenuto, al Procuratore Generale della Repubblica e al Procuratore della Repubblica di Potenza, attraverso il servizio postale nazionale e per il tramite dell'agenzia postale "Foggia-Centro", incolpavano, pur sapendoli innocenti, o, comunque, senza essere in possesso di elementi conoscitivi che giustificassero il convincimento della loro responsabilità in ordine ai fatti loro addebitati, il dr. Henry John Woodcock, Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, Pasquale Di Tolla, Ispettore Capo della Polizia di Stato, addetto alla Squadra Mobile della Questura di Potenza, nonché il dr. Alberto Iannuzzi, Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, della consumazione reiterata e consapevole di delitti di abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio e di favoreggiamento personale. In particolare, incolpandoli esplicitamente o prospettando maliziosamente il dubbio sulla loro colpevolezza, asserivano le seguenti circostanze:

- che l'Isp. Di Tolla, previa intesa con il dott. Woodcock, titolare del p.p. n. 648/05 R.G. Mod 21, aveva fatto pervenire nella disponibilità di Ferrara Francesco Rocco, attinto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza il 13.12.2008 nell'ambito del procedimento predetto, atti relativi alla indagine che lo interessava, tra i quali alcuni brogliacci di intercettazione, contattando lo stesso tramite Zippo Elena, al predetto sentimentalmente legata, su un'utenza non intercettata, per due volte il 7.4.2008 ed ancora nei giorni successivi, circostanze queste non rispondenti al vero, avendo il di Tolla contattato la Zippo unicamente per motivi di servizio e non sussistendo alcun ragionevole motivo per affermare che le conversazioni suddette, desumibili dai tabulati acquisiti nel procedimento n. 828/08 Mod 44, avessero un contenuto illecito e potessero essere collegate in qualche modo ai brogliacci di intercettazione effettivamente rinvenuti in possesso del Ferrara all'atto del suo arresto in data 16.12.2008;

- che il dr. Iannuzzi, l'Isp. Di Tolla e il dr. Woodcock erano responsabili della divulgazione di notizie coperte da segreto investigativo da parte dei giornalisti Michele Santoro e Federica Sciarelli - alla quale ultima, in particolare, era stata consegnata copia integrale della trascrizione di una conversazione telefonica recitata nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?" dalla stessa condotta, andata in onda nella giornata dell'8.10.2007, durante la quale il dr. Iannuzzi si era incontrato con la predetta giornalista in Roma - circostanza quest'ultima non corrispondente al vero, atteso che dai tabulati telefonici acquisiti nell'ambito del p.p. n. 2324/07 R.G. Mod 21, si rilevava unicamente l'esistenza di un contatto telefonico tra l'utenza in uso Federica Sciarelli e l'utenza in uso al dr. Iannuzzi nella giornata del 3.10.2007, quest'ultima impegnante la cella di Roma, alla via Due Macelli;

- che il dr. Woodcock, per condizionare la dott.ssa Annagloria Piccininni, che indagava in relazione all'abusivo utilizzo del cellulare di servizio da parte dell'Ispettore Di Tolla, aveva iniziato a svolgere attività di indagine nei confronti di Tombolini Raffele Antonio, marito della predetta, così commettendo il delitto di abuso di ufficio, circostanza quest'ultima non rispondente al vero, non essendo mai stato il Tombolini indagato in procedimenti assegnati al dr. Woodcock.

Con l'aggravante di aver commesso il delitto nei confronti di pubblici ufficiali, appartenenti rispettivamente all'Ordine Giudiziario ed alla Polizia di Stato, nonché con l'aggravante per gli indagati Bonomi, Cristiano, Morello, Roma dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o, comunque, in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione svolta descritta al capo a).

In Potenza, il 21.2.2009 e il 22.2.2009.

#### **DE LUCA Claudia**

c) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p., 323 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, assegnatario del fascicolo n. 247/08 R.G. Mod 46, concernente un esposto anonimo afferente l'abusiva utilizzazione a fini privati da parte dell'Ispettore Di Tolla dell'utenza cellulare n. 334/6908891 affidatagli per motivi di servizio, procedeva ad iscrivere il suddetto esposto nel registro delle notizie di reato a carico di persone ignote al n. 828/08 Mod 44 e successivamente ad acquisire i dati relativi al traffico della suddetta utenza cellulare per il periodo compreso tra il 29.3.2007 ed il 13.4.2008, in violazione dell'art. 240 c.p.p., che sancisce l'assoluta inutilizzabilità degli esposti anonimi e dell'art. 11 c.p.p., che sancisce il divieto di svolgimento di indagini a carico di magistrati appartenenti al medesimo distretto in cui opera il pubblico ministero procedente, in tal modo intenzionalmente cagionando all'Ispettore Pasquale Di Tolla ed al dott. Henry John Woodcock, un danno ingiusto, consistente per il primo nella lesione del diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni telefoniche in assenza delle circostanze in presenza delle quali la legge consente all'Autorità Giudiziaria di svolgere al riguardo accertamenti (non potendosi considerare un esposto anonimo atto recante una notizia di reato alla quale far conseguire

accertamenti capaci di interferire su diritti costituzionalmente garantiti), e per il secondo, nella lesione del suo diritto a non essere oggetto di accertamenti investigativi da parte di magistrati operanti nel medesimo distretto in cui egli si trovava a svolgere le sue funzioni, tanto più in assenza, per le già esposte considerazioni, di una notizia di reato, essendo tali accertamenti in realtà finalizzati a verificare l'esistenza di contatti telefonici, anche eventualmente tramite il Di Tolla, tra il dott. Woodcock e soggetti operanti nel settore della informazione, allo scopo di addebitargli la responsabilità di fughe di notizie relative a procedimenti dallo stesso trattati.  
In Potenza, il 3.4.2008 e il 15.4.2008.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 323 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale descritta nel capo che precede, in violazione dell'art. 11 c.p.p., che sancisce il divieto di svolgimento di indagini a carico di magistrati appartenenti al medesimo distretto in cui opera il pubblico ministero procedente, quale titolare del procedimento n. 2324/07 R.G.N.R. Mod 21 - originariamente assegnatole per procedere nei confronti di Cozzi Marcello, sottoposto ad indagini per i delitti di cui agli artt. 368 e 595 c.p. in relazione ad affermazioni calunniose dallo stesso rese nei confronti della dott.ssa Fasano Luisa, Dirigente pro-tempore della Squadra Mobile di Potenza, in occasione della sua escussione quale persona informata sui fatti da parte della A.G. di Catanzaro e successivamente, in data 23.10.2007, iscritto a carico di giornalisti e pubblici ufficiali da identificare per il delitto di cui agli artt. 110, 326 c.p., con riferimento alla pubblicazione sui quotidiani La Stampa del 19.9.2007, Il Quotidiano della Basilicata del 28.9.2007 nonché nel corso delle trasmissioni televisive Annozero del 4.10.2007 e Chi l'ha visto dell'8.10.2007, del contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito del p.p. n. 648/05 R.G. Mod 21 della Procura di Potenza, coperte ancora da segreto investigativo ed in cui la medesima dott.ssa Fasano era interlocutrice - dopo che, con nota del 30.1.2008, l'App. Cristiano aveva riferito l'esistenza di una serie di contatti ritenuti utili a fini investigativi tra utenze in uso alla giornalista Sciarelli Federica e le utenze n. 320/7262757 e n. 388/3432595 - la seconda intestata al dott. Henry John Woodcock, e la prima formalmente intestata all'Ispettore Pasquale di Tolla, ma di fatto in uso a tale ultimo magistrato - proseguiva nello svolgimento dell'attività investigativa ponendo in essere una pluralità di atti, tra i quali l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei giornalisti Sciarelli Federica e Santoro Michele, astenendosi dalla trasmissione del fascicolo alla competente Autorità Giudiziaria di Catanzaro fino al 20.5.2008, data in cui vi procedeva sulla base dei medesimi elementi riferibili al dott. Woodcock già acquisiti fin dal 5.2.2008, in tal modo intenzionalmente cagionando a quest'ultimo, un danno ingiusto, consistente nella lesione del suo diritto a non essere oggetto di accertamenti investigativi da parte di magistrati operanti nel medesimo distretto in cui egli si trovava a svolgere le sue funzioni.  
In Potenza, dal 5.2.2008 al 20.5.2008.

#### **BONOMI Gaetano**

e) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 323 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in attuazione del programma della associazione segreta di cui al capo m), quale sostituto procuratore generale in Potenza, delegato dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia allo svolgimento di accertamenti concernenti l'inchiesta predisciplinare instauratasi a seguito della presentazione, da parte del generale Emanuele Garelli, Comandante della Regione Carabinieri Basilicata, di un esposto nel quale venivano lamentate numerose irregolarità commesse da magistrati in servizio alla locale procura della Repubblica nella conduzione di indagini concernenti appartenenti all'Arma dei Carabinieri - tra le quali:

a) la ingiustificata lentezza da parte della dott.ssa Annagloria Piccininni, nella gestione del p.p. n. 4402/04 R.G. Mod 21 a carico del Ten. Colonnello Giuseppe Polignano, sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 328 c.p.;

b) la irrituale richiesta di informazioni da parte del dr. Woodcock, al Ten. Salvatore Luciano, Comandante del N.O.R. della Compagnia CC. di Potenza, di informazioni concernenti il p.p. n. 4393/94 Mod21, assegnato alla dott.ssa Claudia De Luca,

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, quale quello di ottenere il trasferimento ex art. 2 L.G. del dott. Giuseppe Galante, Procuratore della Repubblica di Potenza, al fine di poter prendere il suo posto, nella stessa carica e quello che fosse affermata la scorrettezza del comportamento del magistrato che indagava sul predetto Ten. Colonnello Polignano, che intendeva divenisse responsabile dell'Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Potenza e ad al quale intendeva, a tutti i costi, garantire la permanenza in servizio in tale città;

nonchè

agendo in violazione del principio di cui all'art. 9 del Codice etico della magistratura, cui fa rinvio, attribuendogli carattere di norma precettiva, l'art. 54 del T.U. sul pubblico impiego (D.Lg. 165/2001), nella parte

*in cui impone al magistrato di operare per rendere effettivo il valore dell'imparzialità e di agire con lealtà, trattando viceversa in maniera aprioristicamente favorevole all'esponente e pregiudizialmente avversa nei confronti dei magistrati da questo chiamati in causa, e segnatamente del dott. Galante e del dott. Woodcock, l'inchiesta delegatagli dal Ministero della Giustizia, in particolare:*

- suggerendo, il 5.8.2005, che il Col. IMPROTA, Comandante Provinciale di Potenza, gli richiedesse la copia di alcuni atti, facendo riferimento alla documentazione redatta dal dott. GALANTE in modo da consentire ai Carabinieri di predisporre delle consapevoli ed efficaci controdeduzioni e di non essere al buio;
- garantendo, il 5.8.2005, di fornire al Col. IMPROTA copia della documentazione a lui giunta dal Ministero della Giustizia ed attinente alla relazione inviata allo stesso Ministero dal dott. GALANTE, procuratore della Repubblica di Potenza, affinché i Carabinieri potessero conoscere gli addebiti loro mossi;
- garantendo al Col. Improta che avrebbe ricevuto, nella mattinata del 6.8.2005, la documentazione concernente le dichiarazioni rese al dott. Galante dal Ten. Luciano e dal Cap. Angiulli, che smentivano l'esposto del Gen. Garelli;
- suggerendo al Col. Improta, in epoca immediatamente precedente al 6.8.2005, di irrobustire l'impianto accusatorio a fronte di quanto riferito dai due sottufficiali.
- suggerendo infine ai Carabinieri, in data 8.8.2005, le prove da preparare a sostegno delle loro accuse nei confronti dei magistrati della procura di Potenza, nonché concordando con il Gen. Cetola, Comandante Interregionale dei Carabinieri, le modalità di svolgimento degli accertamenti delegati alla Procura Generale.

*in tal modo, intenzionalmente cagionava al dott. Galante un danno ingiusto, concretatosi nell'apertura a suo carico di un procedimento per incompatibilità ambientale che si concludeva a seguito delle dimissioni del suddetto dall'ordine giudiziario.*

*In Potenza, il 17.4.2007.*

#### **TUFANO Vincenzo**

*f) del delitto di cui all'art. 323 c.p., perché, quale Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, titolare del potere di sorveglianza sui magistrati della locale Procura della Repubblica ex art. 16 R.D.L. n. 511/1946 e successive modifiche, sussistendo le specifiche cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 36 lett. h) c.p.p. - essendo egli legato da stretti vincoli di amicizia e da abituali rapporti di frequentazione alla dott.ssa Felicia Genovese ed al marito dr. Michele Cannizzaro, nonché avendo presentato il figlio Achille domanda di partecipazione a due concorsi per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale e assistente amministrativo presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, di cui il Cannizzaro era Direttore Generale - ed in violazione del citato art. 16 RDL 511/46, all'epoca dei fatti vigente - che escludeva la possibilità che il potere di sorveglianza del Procuratore Generale potesse concernere comportamenti discrezionali da parte dell'Autorità Giudiziaria - e, infine, in violazione dell'art. 53 c.p.p. - che garantisce la piena autonomia del Sostituto Procuratore nell'udienza preliminare - segnalava ai titolari dell'azione disciplinare l'omesso deposito, da parte del Sostituto Procuratore dr. Vincenzo Montemurro, nell'ambito del p.p. n. 2124/04 R.G. GIP, pendente innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare di Potenza, delle deposizioni rese in data 24.6.2005 davanti al Giudice Monocratico di Catanzaro da Lavecchia Domenico, Rotondi Leonardo, Anobile Vincenzo e Memoli Luigi, tutti Carabinieri in servizio in Basilicata - nel corso delle quali era stata sostenuta da parte dei primi due l'esistenza di un complotto ordito da ambienti investigativi di Potenza nei confronti della dott. Felicia Genovese e del marito, peraltro in termini generici ed assolutamente smentiti da numerose risultanze fattuali - in tal modo ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare al medesimo un danno ingiusto, consistente nella sua sottoposizione a procedimento disciplinare e nella inflizione della relativa sanzione, evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà, e segnatamente a causa dell'archiviazione della segnalazione da parte del Ministero della Giustizia.*

*In Potenza, il 9.2.2006.*

#### **BONOMI Gaetano**

*g) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p., perché quale Sostituto Procuratore Generale incaricato di esprimere parere in ordine alla istanza di ricusazione presentata in data 6.4.2006 dall'avv. Piervito Bardi del foro di Potenza nei confronti del dr. Alberto Iannuzzi, Giudice per le Indagini Preliminari, titolare del procedimento penale n. 271/05 R.G. Mod 21, in cui egli svolgeva attività di difensore, a seguito di citazione in giudizio dello stesso Iannuzzi da parte dell'avv. Bardi, per ottenere il risarcimento danni per colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni di Giudice - sussistendo le specifiche cause di astensione obbligatoria di cui*

*all'art. 36 lett. h) c.p.p. - essendo il Bonomi legato da stretti vincoli di amicizia all'avv. Bardi - nonché in violazione di quanto prescritto dall'art. 36 lett. d) c.p.p. - che riferisce l'obbligo di astensione del Giudice all'esistenza di reciproci rapporti di inimicizia grave rispetto ad una delle parti private, circostanza pacificamente non ricorrente nell'ipotesi di azione giudiziaria unilateralmente rivolta in danno di un magistrato, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza, ponendo in tal modo atti idonei diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente al dott. Iannuzzi un danno ingiusto, concretantesi nella lesione della sua immagine di magistrato imparziale, evento non verificatosi per causa indipendente dalla sua volontà, e segnatamente avendo la Corte di Appello di Potenza dichiarato inammissibile la detta istanza.*

*In Potenza, 10.4.2006*

**BONOMI Gaetano**  
**BARCHIESI Ugo Antonio**

*h) dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319 ter, 321 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il Bonomi nella predetta qualità di Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, riceveva dall'imprenditore Barchiesi Ugo Antonio, allo scopo di favorirlo in alcuni procedimenti penali che lo vedevano coinvolto nella veste di persona offesa, e quale corrispettivo del compimento di più atti contrari ai doveri del suo ufficio, consistenti:*

*1) nel procacciare al Barchiesi, tramite il Tenente CC. Annalisa Pomodoro, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Policoro, atti ivi custoditi, coperti dal segreto investigativo, in quanto rientranti nell'ambito del p.p. n. 6540/09 Mod 44, pendente in fase di indagini preliminari presso la Procura di Catanzaro, instauratosi a seguito di denuncia sporta dal Barchiesi nei confronti del dr. Giuseppe Galante, ex procuratore della Repubblica di Potenza, e di alcuni sottufficiali del GICO della Guardia di Finanza di Potenza, autori di precedenti investigazioni in suo danno (nei p.p. n. 4068/01 R.G. Mod 21 Procura della Repubblica di Potenza e n. 945/07 R.G. Procura della Repubblica di Matera),*

*2) nell'adoperarsi affinché le investigazioni in corso di svolgimento da parte della Procura della Repubblica di Potenza nell'ambito del p.p. n. 673/08 R.G. Mod 21, iscritto a seguito di denuncia sporta dal Barchiesi nei confronti dei suddetti sottufficiali del GICO di Potenza, avessero un esito favorevole al denunziante, grazie alla circostanza che le stesse erano materialmente condotte, per conto della dott.ssa Annagloria Piccininni, dai Carabinieri Cristiano Antonio e D'Eredità Remo, in servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Potenza, a lui personalmente legati;*

*3) nel riferirgli informazioni riservate apprese nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, aventi carattere diffamatorio dell'intera Procura della Repubblica di Potenza e del magistrato che aveva istruito il procedimento iscritto a seguito della sua denuncia;*

*4) nell'impegnarsi, dopo l'archiviazione del citato p.p. n. 673/08 R.G. Mod 21, e dopo il rifiuto del dott. Colangelo di riaprire le suddette investigazioni, a seguire la situazione, anche raccogliendo utili informazioni dai Carabinieri suddetti, nonché nella disponibilità manifestata a fare "tante piccole cose", al fine di poter ribaltare la situazione verificatasi con l'archiviazione del procedimento,*

*5) nel mantenere il magistrato una posizione di completo asservimento all'imprenditore, pronto a soddisfare tutte le esigenze che lo stesso manifestasse in relazione ad eventuali problemi giudiziari,*

*l'interessamento presso politici di sua conoscenza per garantirgli il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, ovvero l'inserimento nella successiva commissione per lo svolgimento del concorso per uditore giudiziario, nonché un soggiorno gratuito a Velden, per sé e per la propria compagna Scoppetta Anna Ivana, in occasione del Capodanno 2009/2010.*

*In Potenza, fatti commessi in data imprecisata e, comunque, in epoca ricompresa tra il 2008 ed il gennaio 2010.*

**MORELLO Angelo**  
**BONOMI Gaetano**

*i) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 326 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate di pubblici ufficiali, il Bonomi, violando i doveri inerenti alle funzioni esercitate, consegnava al Morello, ignaro del suo contenuto per non esserne stato materialmente l'autore, pur avendo partecipato a fornire a Cervone Nicola, che lo aveva redatto, le notizie occorrenti, copia dell'esposto anonimo a firma "Sicofante" di cui al capo b), che era pervenuto alla Procura Generale della Repubblica di Potenza il 21.2.2009 e da questa era stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Catanzaro il 25.2.2009, contenente informazioni coperte da segreto investigativo in quanto oggetto di indagini da parte di questa A.G.*

In Potenza, il 16.3.2010.

**D'ANDREA Marco**

l) del delitto p. e p. dall'art. 378 c.p., perché, dopo la commissione dei delitti di cui ai capi a) e b), aiutava Bonomi Gaetano ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria di Catanzaro, che procedeva nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 368 e 326 c.p., affermando, nel corso del verbale di sommarie informazioni testimoniali reso alla Squadra Mobile di Potenza nel presente procedimento, di non essere in grado di riferire se il Bonomi conoscesse Cervone Nicola, negando, comunque, di aver mai visto quest'ultimo presso gli uffici della Procura Generale di Potenza e, in particolare, presso l'ufficio del dr. Bonomi, asserendo, viceversa, di averlo visto unicamente presso il tribunale di Melfi.

In Potenza, il 16.6.2010

**TUFANO Vincenzo**

**BONOMI Gaetano**

**ROCA Modestino**

**GENTILI Pietro**

**FASANO Luisa**

m) del delitto p. e p. dall'art. 2, commi 1 e 2, l. 25.1.1982, n. 17, per avere partecipato ad un'associazione segreta, promossa e diretta da Tufano Vincenzo, Roca Modestino e Bonomi Gaetano che, occultando la sua esistenza nonché tenendo segrete congiuntamente le proprie attività e finalità (in particolare l'acquisizione di notizie riservate su indagini in corso di svolgimento attraverso i dirigenti della Aliquota CC. della Sezione di Polizia Giudiziaria della procura della Repubblica e della Squadra Mobile della Questura, allo scopo di evitare, indirizzare o bloccare lo svolgimento delle stesse nei confronti di soggetti appartenenti all'avvocatura, alla imprenditoria ed alla politica lucana, nonché ad altri apparati istituzionali, tra i quali l'Arma dei Carabinieri, nella sua articolazione di Potenza, direttamente legati al dott. Bonomi ed al dott. Tufano, in quanto affidatari di incarichi professionali alla figlia del Bonomi, allo svolgimento dei quali egli stesso partecipava nonché capaci di far ottenere opportunità lavorative nonché in grado di influire – attraverso il collegamento con esponenti politici locali e nazionali – in particolare con il dott. Cannizzaro Michele e con l'on. Salvatore Margiotta, marito della dott.ssa Fasano – sulla nomina alla dirigenza di uffici giudiziari, segnatamente della procura della Repubblica di Potenza, alla quale il Bonomi aspirava ed infine, quanto specificamente ai Carabinieri, di veicolare essi stessi notizie su indagini in corso), si proponeva di svolgere attività diretta ad interferire sull'esercizio dell'attività giurisdizionale in Potenza, da parte della locale procura della Repubblica e dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, nonché sul funzionamento degli apparati di polizia giudiziaria, in particolare della Squadra Mobile della Questura di Potenza, incidendo sull'ordinario svolgimento delle attività investigative nei modi che seguono:

**quanto ai magistrati della procura della Repubblica**, attraverso ripetute richieste di informazioni su indagini in corso che, per il tono con cui erano formulate e per il loro contrasto con la disciplina secondaria dettata dall'organo di autogoverno della magistratura prima dell'entrata in vigore del D.Lgv. 20.2.2006, n. 106 - con riferimento alla disciplina della sorveglianza della procura generale presso la Corte d'appello e la procura della Repubblica e alla tutela del segreto investigativo (Risoluzione del 14 aprile 1993) – risultavano, oltre che intrusive e finalizzate alla acquisizione di notizie riservate, palesemente intimidatorie nei confronti dei magistrati assegnatari dei procedimenti cui si riferivano;

**quanto ai magistrati della procura della Repubblica e dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari**, organo quest'ultimo sul quale alla procura generale non era nemmeno attribuito il potere di sorveglianza, attraverso del pari ripetute segnalazioni alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura di condotte asseritamente illecite, finalizzate ad attivare iniziative disciplinari o di trasferimento ex art. 2 Legge Guarentigie nonché alla intimidazione e alla delegittimazione dei magistrati che le conducevano – in particolare del dott. Lucio Setola, della dott.ssa Annagloria Piccininni, del dott. Vincenzo Montemurro del dott. John Henry Woodcock, tutti sostituti procuratori della Repubblica, nonché del dott. Giuseppe Galante, procuratore capo, e del dott. Alberto Iannuzzi, magistrato dell'Ufficio g.i.p. – nella stragrande maggioranza ritenute infondate dagli stessi organi cui erano dirette e risultate comunque insuscettibili di determinare qualsivoglia pronuncia di applicazione di sanzioni disciplinari;

**quanto al personale di polizia giudiziaria**, attraverso iniziative e pressioni sui vertici locali degli apparati di polizia, tese a determinare il trasferimento di investigatori che svolgevano indagini sgradite o non controllabili dai loro superiori – in particolare dal T. Col. Gentili e dalla dott.ssa Fasano - tra i quali l'isp. Antonio Mennuti,

*in servizio presso la Squadra Mobile di Potenza, che veniva ingiustamente accusato di aver svolto in modo scorretto indagini nei confronti del dott. Cannizzaro, il M.llo Antonio Pagano, in servizio presso l'Aliquota C.C. della Sezione di Polizia Giudiziaria della procura della Repubblica, dichiaratosi indisponibile a fornire allo stesso Gentili ed al dott. Bonomi notizie su indagini in corso da parte dei magistrati con cui collaborava - nonché alla inflizione di sanzioni disciplinari ed alla conseguente delegittimazione di altri, tra i quali l'isp. Pasquale Di Tolla, considerato stretto collaboratore del dott. Woodcock ;*

*con i seguenti ruoli:*

*- Tufano, Bonomi e Roca, il primo procuratore generale presso la Corte d'appello, gli altri sostituti procuratori generali presso il medesimo ufficio, quali titolari del potere di vigilanza sugli altri magistrati inquirenti del distretto - funzione esercitata in maniera condivisa e previa costante intesa ma anche autonomamente, dai sostituti procuratori generali, in caso di assenza dall'ufficio del procuratore generale – nell'esercizio del quale inviavano agli organi titolari dell'azione disciplinare una serie di segnalazioni pretestuose ed infondate nonché richiedevano alla Procura della Repubblica informazioni su dati investigativi coperti da segreto ed infine attivavano procedure disciplinari o di trasferimento ad altre funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria collaboratori di magistrati autori di investigazioni sgradite;*

*Gentili e Fasano, il primo responsabile dell'Aliquota carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Potenza, la seconda dirigente della locale Squadra Mobile, quali referenti dei primi e garanti della loro tempestiva conoscenza di tutte le attività investigative che concernessero ambienti politico-imprenditoriali della regione, oltre che fornitori di notizie atte a consentire ai predetti magistrati di sollecitare iniziative disciplinari nei confronti di pubblici ministeri autori di inchieste ad essi non gradite e di ufficiali di polizia giudiziaria; la Fasano, inoltre, quale tramite, in considerazione dei rapporti intercorrenti con Margiotta Salvatore, dei rapporti tra i predetti magistrati ed ambienti politici della regione Basilicata.*

*In Potenza, fino al 2008*

**BONOMI Gaetano**  
**MORELLO Angelo**  
**CRISTIANO Antonio**  
**CERVONE Nicola**  
**ROMA Consolato**

*n) del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., perché, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di corruzione, abuso di ufficio nonché di diffamazione e calunnia in danno di magistrati in servizio presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'appello di Potenza - tra i quali il dott. Henry John Woodcock, il dott. Vincenzo Montemurro, la dott.ssa Annagloria Piccininni, la dott.ssa Laura Triassi, il dott. Basentini, il dott. Montemurro, tutti magistrati in servizio o già in servizio presso la procura della Repubblica di Potenza, il dott. Alberto Iannuzzi, già giudice per le indagini preliminari a Potenza, il dott. Amerigo Palma, giudice del tribunale di Melfi – e di esponenti politici operanti nella Regione Basilicata, nonché ancora di rivelazione di segreto di ufficio, finalizzata all'acquisizione, da parte del dott. Bonomi, di dati cognitivi - segnatamente notizie concernenti attività investigative in corso di svolgimento da parte della procura della Repubblica ovvero della polizia giudiziaria – o di ufficiali di polizia giudiziaria – tra i quali l'isp. Pasquale Di Tolla, in servizio presso la Squadra Mobile di Potenza - per poter commettere gli altri reati rientranti nel programma criminoso dell'associazione, nell'ambito del quale ponevano in essere i delitti di cui ai capi a), b), h), i), si associavano stabilmente in una struttura organizzativa nella quale ricoprivano i seguenti ruoli:*

*- Bonomi Gaetano, quale magistrato della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, quale capo e promotore dell'associazione nonché destinatario delle notizie raccolte dagli ulteriori appartenenti alla medesima che gestiva al fine di potersi procacciare vantaggi di carriera e per ulteriormente stringere i suoi legami con l'avvocatura e con ambienti politico-imprenditoriali della Regione Basilicata, dai quali la figlia Valentina riceveva incarichi professionali;*

*- Morello, Cristiano, Roma, Cervone, i primi tre quali Ufficiali di p.g., l'ultimo quale ex agente del Sisde, quali soggetti deputati alla raccolta di informazioni riservate derivanti dallo svolgimento di indagini giudiziarie e garanti del materiale svolgimento delle investigazioni loro delegate dalla locale procura della Repubblica nel rispetto delle direttive loro impartite dal dott. Bonomi.*

*In Potenza, a far data dalla fine del 2008. Reato in atto.*

*o) del delitto p. e p. dall'art. 2, commi 1 e 2, l. 25.1.1982, n. 17, per avere partecipato ad un'associazione segreta, promossa e diretta da Bonomi Gaetano, che occultando la sua esistenza, e segnatamente l'esistenza di una rete*

costituita da appartenenti alla polizia giudiziaria, da ex appartenenti ai servizi di sicurezza e da magistrati, nonché tenendo segrete congiuntamente le proprie attività – ovvero quella di raccolta di informazioni e della loro utilizzazione attraverso interrogazioni parlamentari ed esposti anonimi – e le sue finalità, si propone di svolgere attività diretta ad interferire sull'esercizio dell'attività giurisdizionale in Potenza, da parte dei locali Uffici Giudiziari incidendo sull'ordinario svolgimento delle attività investigative .e dell'ente Regione Basilicata:

- attraverso esposti anonimi ovvero attraverso la presentazione, da parte di esponenti politici coperti da immunità parlamentare, di atti di sindacato ispettivo, nei confronti di magistrati, tra i quali il dott. Henry John Woodcock, il dott. Vincenzo Montemurro, la dott.ssa Annagloria Piccininni, la dott.ssa Laura Triassi, il dott. Basentini, tutti magistrati in servizio o già in servizio presso la procura della Repubblica di Potenza, il dott. Alberto Iannuzzi, già giudice per le indagini preliminari a Potenza, il dott. Amerigo Palma, giudice del tribunale di Melfi;

- attraverso la raccolta di informazioni riservate sugli stessi magistrati nonché su esponenti politici locali, al fine di condizionarne l'attività, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria;

- attraverso il diretto condizionamento dell'attività investigativa in considerazione della appartenenza di ufficiali di polizia giudiziaria al sodalizio e del conseguente sistematico sviamento funzionale dell'esercizio della loro funzione;

- attraverso la garanzia apprestata a soggetti legati da vincoli amicali di uno svolgimento parziale della funzione di pubblico ministero di udienza in grado di appello, attività nell'ambito della quale, con riferimento al proc. n. 2987/05 NR, a carico di Bardi Piervito + 2, il dott. Bonomi, unitamente al dott. Roca, assicurava che avrebbe richiesto sentenza di assoluzione, invitando il Bardi a ricusare il dott. Pasquale Materi, componente del collegio che avrebbe dovuto giudicare il processo;

con i seguenti ruoli:

- il Bonomi quale capo del sodalizio, destinatario della attività informativa, intermediario dei collegamenti tra il sodalizio ed esponenti politici nazionali ai quali far presentare i predetti atti di sindacato ispettivo, titolare delle funzioni di pubblico ministero innanzi alla Corte d'appello di Potenza;

- il Cervone, il Roma, il Morello, il Cristiano, quali soggetti deputati alla raccolta di informazioni riservate, anche nel corso di indagini di polizia giudiziaria;

- il Roma, il Morello ed il Cristiano, quali soggetti deputati allo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria e disponibili a condizionarne l'esito al perseguimento delle finalità gradite al dott. Bonomi.

In Potenza, a far data dalla fine del 2008. Reato in atto.

## **BONOMI**

## **ROCA**

p) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56, 323 c.p., perché, in concorso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in violazione del principio di cui all'art. 9 del Codice etico della magistratura, cui fa rinvio, attribuendogli carattere di norma precettiva, l'art. 54 del T.U. sul pubblico impiego (D.Lg. 165/2001), nella parte in cui impone al magistrato di operare per rendere effettivo il valore dell'imparzialità e di agire con lealtà, nonché in violazione dell'art. 1 del D.Lg. 23.2.2006, n. 109, nella parte in cui impone al magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza ed equilibrio, segnalavano agli imputati del procedimento n. 2987/05 N.R., a carico di Piervito Bardi, Pantaleo Chiriaco e Rosanna Agatiello, definito con sentenza dalla Corte d'appello di Potenza in data 11.2.2010, nonché ai loro difensori, la possibilità della ricusazione del giudice Materi, componente della Corte giudicante e garantivano loro la richiesta di assoluzione degli imputati, che veniva successivamente concretamente avanzata dal dott. Bonomi, ponendo in tal modo, atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare, intenzionalmente, al dott. Colangelo, al dott. Woodcock ed al dott. Montemurro, rispettivamente procuratore capo e sostituti procuratori in servizio presso la procura della Repubblica di Potenza, che avevano sottoscritto l'impugnazione e curato le indagini, un danno ingiusto, consistente nella loro delegittimazione professionale - assicurata anche da un pesante attacco alle prassi investigative e interpretative della procura di Potenza da parte del dott. Bonomi, nel corso della sua requisitoria- e diretti altresì a procurare, ai predetti imputati, un ingiusto vantaggio patrimoniale, concretantesi nel mancato pagamento delle spese di giustizia, previste per l'ipotesi di condanna, non essendosi l'evento verificato per causa indipendente dalla loro volontà e segnatamente a causa della condanna inflitta dalla Corte d'appello.

In Potenza, fino al 14.1.2010

AVVISA

1) i difensori degli indagati, ai sensi dell'art. 266, comma 6 c.p.p., che presso la Segreteria del pubblico ministero sono depositati i verbali delle operazioni di intercettazione e le registrazioni, assieme ai decreti che le hanno disposte, autorizzate, convalidate o prorogate, di seguito indicati (numero RIT):

**procedimento n. 3145/09 RG. mod. 21:** 116/10; 682/09; 493/09; 894/09; 87/10; 869/09; 826/09; 956/09; 374/10; 554/10; 494/09; 721/09; 508/11; 18/11; 166/11; 552/11; 457/11; **Procedimento n. 1265/05 RG. PM Potenza:** 67/07; 45/07; 34/06; 160/06; **Procedimento n. 2298/05 RG. PM Potenza:** 119/05; **Procedimento n. 648/05 RG. PM Potenza:** 94/07; 125/06; **Procedimento n. 24/07 RG. PM Potenza:** 05/07; **Procedimento n. 2975/06 RG. PM Potenza:** 64/08.

e che i difensori, sopra indicati, nel termine di 5 giorni dalla notifica del presente avviso, potranno esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni;

2) ciascun indagato ed i rispettivi difensori che le indagini preliminari relative al procedimento penale sopra indicato sono concluse e che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero, con facoltà per l'indagato ed il suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia;

3) ciascun indagato che, entro giorni 20 dalla notifica del presente avviso, ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

**Il presente atto vale altresì quale avviso di deposito di tutte le spese liquidate nel presente procedimento.**

Catanzaro, 9 dicembre 2011

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica  
Giuseppe Borrelli

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Simona Rossi

**PROCURA della REPUBBLICA di CATANZARO**

Pervenuto - Depositato il 12/12/11

IL CANCELLIERE  
Della Procura di Catanzaro



Al Sig. Dirigente della Squadra Mobile  
Questura di Potenza

**Oggetto: procedimento n. 3145/09 RG. mod. 21**

Trasmetto copia degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., emessi nel corso del presente procedimento, per le notifiche agli indagati ed ai loro difensori.

Catanzaro, 15 dicembre 2011

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO  
*Giuseppe Borrelli*

PROCURA DELLA REPUBBLICA di CATANZARO

Ricevuto - Depositato il 15/12/11

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Alliero Caterina

Copia  
ricevuta il 15/12/11  
G



12

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale di Catanzaro  
*Direzione Distrettuale Antimafia*


Al Sig. Dirigente della Squadra Mobile  
di Potenza

OGGETTO: Procedimento n. 3145/09 R.G. mod. 21

Trasmetto copia degli avvisi ex art 415 bis c.p.p., emessi nel corso del presente procedimento, per le notifiche agli indagati ed ai loro difensori con facoltà di sub-delega per le notifiche.

Catanzaro 19/12/11

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO  
Dr. Giuseppe Borrelli

  
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dr. Alessio Miele

# RAPPORTO DI TRASMISSIONE

13

Logo : SEGR.DR.BORRELLI

Numero : 0961725616

Data : 19-12-11 13:05

Data/Ora	19-12 13:04
Destinatario	0961942683
No. ID	0971334449
Durata	0' 43"
Ris.	NORM
Pag.	1
Esito	OK

\*\*\* OK : Comunicazione manuale \*\*\*



14

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale di Catanzaro  
*Direzione Distrettuale Antimafia*

Al Sig. Dirigente della Squadra Mobile  
di Catanzaro

OGGETTO: Procedimento n. 3145/09 R.G. mod. 21

Trasmetto copia degli avvisi ex art 415 bis c.p.p., emessi nel corso del  
presente procedimento, per le notifiche agli indagati ed ai loro difensori. **PER LE**  
Catanzaro 19/12/11 **NOTIFICHE A CATANZARO**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO  
Dr. Giuseppe Borrelli

p.z.e.  
19/12/11  
af

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dr. Alessia Miele



15

## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO

### AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

(ART. 415 BIS C.P.P.)

Proc. pen. n. **3145/09** R.G.N.R.

Il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe Borrelli

letti gli atti del proc. indicato in epigrafe.

nei confronti di:

1. BONOMI Gaetano, nato a Napoli il 24.07.1946, residente a Potenza in via del Popolo n. 28, elett.te dom.to presso la procura generale della Repubblica di Potenza;

**Difeso dall'avv. Alberto Barletta, con studio in Santa Maria Capua Vetere, Piazza della Resistenza numero 3**

2. ROCA Modestino, nato ad Avellino il 27.07.1950, ivi residente in via Tagliamento n. 152, elett.te dom.to in Napoli, alla via Carducci, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fusco.

**Difeso dagli avv.ti Giuseppe Fusco e Generoso Paolo Roca, con studio in Napoli alla via Carducci n. 42;**

3. DE LUCA Claudia, nata a Napoli il 12.06.1971, ivi residente in via del Rione Siringano n. 6, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Salvatore Staiano, in Catanzaro alla via A. Turco n. 12;

**Difesa dall'avv. Salvatore Staiano, con studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 12.**

4. FASANO Luisa, nata a Potenza il 29.07.1970, ivi residente in via del Popolo n. 4;

**Difesa dall'avv. (Teresa Maticera, con studio in Catanzaro via Buccarelli, 4, nominato ex art. 97, comma 3, c.p.p.) DONATO PACE FORO DI POTENZA 10/12/11**

5. CRISTIANO Antonio, nato a Castelgrande (Pz) il 25.06.1964, ivi residente in via Cianci San Severino n.29, di fatto domiciliato a Tito (Pz) alla via Nuova n. 30;

**Difeso dall'avv. Salvatore Staiano, con studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 12.**

6. ROMA Consolato, nato a Reggio Calabria il 07.04.1968, residente ad Ace-renza (Pz), in via Convento n. 42;

**Difeso dall'avv. Salvatore Staiano, con studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 12.**

7. CERVONE Nicola, nato a Moliterno (Pz) il 26.10.1957, residente a Rionero in Vulture (Pz), in via Buonarroti, n. 42, domicilio dichiarato;

**Difeso dall'avv. Giorgio Cassotta, del Foro di Melfi;**

8. MORELLO Angelo, nato a Barquisineto (Venezuela) il 12.01.1966, residente a Potenza in Corso Garibaldi n. 115, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Cinzia Morello, in Teggiano, alla via Provinciale, n. 72;

**Difeso dall'avv. Cinzia Morello, con studio in Teggiano (SA) via Provinciale n. 172**

9. BARCHIESI Ugo Antonio, nato a Matera il 30.07.1954, residente a Padova in via Emanuele Filiberto n. 8;

**Difeso dall'avv. Fabio Lattanzi, del Foro di Roma.**

10. TUFANO Vincenzo, nato a Napoli il 3.10.1935, residente in Napoli via Ortensio n. 20;  
**Difeso dagli avv.ti Nicola Cantafora e Ermenegildo Massimo Scuteri del foro di Catanzaro;**
11. GENTILI Pietro, nato a Bari il 10.2.1943, residente a Policoro (MT) in via San Giusto, n. 19, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Riccardo Laviola, in Policoro alla via Siris, n. 3.  
**Difesa dall'avv. Riccardo Laviola, con studio in Policoro, alla via Siris n. 183**
12. D'ANDREA Marco, nato a Potenza il 2.2.1963, ivi resid. Contrada Giarrossa, n. 10 bis.  
**Difeso dall'avv. Lucrezia Ferrari, del Foro di Catanzaro, nominata ex art. 97, comma 3, c.p.p.;**
13. CAMPAGNA Leonardo, nato a Foggia il 18 giugno 1961, ivi residente in via Pietrantonio Loffredo n. 64, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni della Croce, del Foro di Foggia;  
**Difeso dall'avv. Giovanni Della Croce, del Foro di Foggia.**

indagati:

**BONOMI Gaetano**  
**MORELLO Angelo**  
**ROMA Consolato**  
**CRISTIANO Antonio**  
**CERVONE Nicola**

a) *del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 326, comma 1, c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eseguire il delitto di cui al capo b) - il Bonomi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza ed il Cervone, cancelliere presso il tribunale di Melfi, in qualità di istigatori, il Roma, il Cristiano ed il Morello, in qualità di esecutori materiali, quali pubblici ufficiali, essendo in servizio, i primi due, Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso l'Aliquota Carabinieri della Sezione di p.g. della Procura di Potenza, il terzo in servizio al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Potenza - violando i doveri inerenti alle funzioni esercitate, e, in particolare, quello di non divulgare gli esiti di attività investigative in corso di svolgimento, comunicavano a Cervone Nicola, al fine di consentirgli la redazione dell'esposto anonimo di cui al capo che segue, notizie relative ad indagini svolte nel procedimento penale n. 2940/08 Mod. 21 (in particolare, i dati concernenti il traffico telefonico dell'utenza n. 3346908891, in uso all'Isp. Pasquale di Tolla relativamente al periodo compreso tra il 29.3.2007 ed il 13.4.2008 e segnatamente la circostanza relativa ad alcuni contatti telefonici intercorsi tra la predetta utenza cellulare e quella in uso a Zippo Elena), nonché gli esiti relativi ad attività investigative svolte nell'ambito del procedimento 2324/07 R.G.N.R. Mod. 21 (in particolare, il contenuto della nota di p.g. del 30.1.2008, nella quale veniva dato atto di alcuni contatti telefonici intercorsi tra l'utenza cellulare 320/7262757, attivata da Di Tolla Pasquale, ma di fatto in uso al dott. Henry John Woodcock, e l'utenza n. 388/3432595, attivata dal predetto dott. Woodcock, con altra utenza cellulare in uso alla giornalista Federica Sciarelli, nonché dell'annotazione del 28.1.2008 nella quale si dava atto di contatti telefonici intercorsi tra il dr. Alberto Iannuzzi e la giornalista Federica Sciarelli).*  
*Fatto commesso in località ignota, in epoca antecedente e prossima al 19.2.2009.*

**BONOMI Gaetano**  
**MORELLO Angelo**  
**ROMA Consolato**  
**CRISTIANO Antonio**  
**CERVONE Nicola**  
**CAMPAGNA Leonardo**

b) *del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 61 n. 9) e 10). 368 c.p., perché, in concorso tra loro - il dott. Bonomi quantomeno in qualità di mandante, essendo il delitto finalizzato a fargli ottenere la possibilità di attivare accertamenti nei confronti del dott. Woodcock e del dott. Alberto Iannuzzi in quanto appartenente ad un ufficio titolare del potere di vigilanza sui magistrati appartenenti ad uffici inquirenti dislocati nel distretto di Potenza; il Cervone, in qualità di esecutore materiale dell'esposto; il Campagna quale mittente delle missive con le quali l'esposto era trasmesso alla Autorità Giudiziari; il Morello, il Roma ed il Cristiano, in qualità di procacciatori delle notizie sulla base dei quali lo stesso era stato articolato, come da capo a) - utilizzando le*

notizie di ufficio coperte da segreto illecitamente acquisite di cui al capo che precede e segnatamente quelle relative ai procedimenti penali nn. 2940/08 Mod 21 e 2324/07 R.G.N.R. Mod 21, mediante più copie di un esposto anonimo a firma "Sicofante" fatte inviare da Campagna Leonardo, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Cerignola, senza che questi ne conoscesse l'esatto contenuto, al Procuratore Generale della Repubblica e al Procuratore della Repubblica di Potenza, attraverso il servizio postale nazionale e per il tramite dell'agenzia postale "Foggia-Centro", incolpavano, pur sapendoli innocenti, o, comunque, senza essere in possesso di elementi conoscitivi che giustificassero il convincimento della loro responsabilità in ordine ai fatti loro addebitati, il dr. Henry John Woodcock, Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, Pasquale Di Tolla, Ispettore Capo della Polizia di Stato, addetto alla Squadra Mobile della Questura di Potenza, nonché il dr. Alberto Iannuzzi, Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, della consumazione reiterata e consapevole di delitti di abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio e di favoreggiamento personale. In particolare, incolpandoli esplicitamente o prospettando maliziosamente il dubbio sulla loro colpevolezza, asserivano le seguenti circostanze:

- che l'Isp. Di Tolla, previa intesa con il dott. Woodcock, titolare del p.p. n. 648/05 R.G. Mod 21, aveva fatto pervenire nella disponibilità di Ferrara Francesco Rocco, attinto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza il 13.12.2008 nell'ambito del procedimento predetto, atti relativi alla indagine che lo interessava, tra i quali alcuni brogliacci di intercettazione, contattando lo stesso tramite Zippo Elena, al predetto sentimentalmente legata, su un'utenza non intercettata, per due volte il 7.4.2008 ed ancora nei giorni successivi, circostanze queste non rispondenti al vero, avendo il di Tolla contattato la Zippo unicamente per motivi di servizio e non sussistendo alcun ragionevole motivo per affermare che le conversazioni suddette, desumibili dai tabulati acquisiti nel procedimento n. 828/08 Mod 44, avessero un contenuto illecito e potessero essere collegate in qualche modo ai brogliacci di intercettazione effettivamente rinvenuti in possesso del Ferrara all'atto del suo arresto in data 16.12.2008;

- che il dr. Iannuzzi, l'Isp. Di Tolla e il dr. Woodcock erano responsabili della divulgazione di notizie coperte da segreto investigativo da parte dei giornalisti Michele Santoro e Federica Sciarelli - alla quale ultima, in particolare, era stata consegnata copia integrale della trascrizione di una conversazione telefonica recitata nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?" dalla stessa condotta, andata in onda nella giornata dell'8.10.2007, durante la quale il dr. Iannuzzi si era incontrato con la predetta giornalista in Roma - circostanza quest'ultima non corrispondente al vero, atteso che dai tabulati telefonici acquisiti nell'ambito del p.p. n. 2324/07 R.G. Mod 21, si rilevava unicamente l'esistenza di un contatto telefonico tra l'utenza in uso Federica Sciarelli e l'utenza in uso al dr. Iannuzzi nella giornata del 3.10.2007, quest'ultima impegnante la cella di Roma, alla via Due Macelli;

- che il dr. Woodcock, per condizionare la dott.ssa Annagloria Piccininni, che indagava in relazione all'abusivo utilizzo del cellulare di servizio da parte dell'Ispettore Di Tolla, aveva iniziato a svolgere attività di indagine nei confronti di Tombolini Raffele Antonio, marito della predetta, così commettendo il delitto di abuso di ufficio, circostanza quest'ultima non rispondente al vero, non essendo mai stato il Tombolini indagato in procedimenti assegnati al dr. Woodcock.

Con l'aggravante di aver commesso il delitto nei confronti di pubblici ufficiali, appartenenti rispettivamente all'Ordine Giudiziario ed alla Polizia di Stato, nonché con l'aggravante per gli indagati Bonomi, Cristiano, Morello, Roma dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o, comunque, in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione svolta descritta al capo a).

In Potenza, il 21.2.2009 e il 22.2.2009.

#### **DE LUCA Claudia**

c) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 323 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, assegnatario del fascicolo n. 247/08 R.G. Mod 46, concernente un esposto anonimo afferente l'abusiva utilizzazione a fini privati da parte dell'Ispettore Di Tolla dell'utenza cellulare n. 334/6908891 affidatagli per motivi di servizio, procedeva ad iscrivere il suddetto esposto nel registro delle notizie di reato a carico di persone ignote al n. 828/08 Mod 44 e successivamente ad acquisire i dati relativi al traffico della suddetta utenza cellulare per il periodo compreso tra il 29.3.2007 ed il 13.4.2008, in violazione dell'art. 240 c.p.p., che sancisce l'assoluta inutilizzabilità degli esposti anonimi e dell'art. 11 c.p.p., che sancisce il divieto di svolgimento di indagini a carico di magistrati appartenenti al medesimo distretto in cui opera il pubblico ministero procedente, in tal modo intenzionalmente cagionando all'Ispettore Pasquale Di Tolla ed al dott. Henry John Woodcock, un danno ingiusto, consistente per il primo nella lesione del diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni telefoniche in assenza delle circostanze in presenza delle quali la legge consente all'Autorità Giudiziaria di svolgere al riguardo accertamenti (non potendosi considerare un esposto anonimo atto recante una notizia di reato alla quale far conseguire

accertamenti capaci di interferire su diritti costituzionalmente garantiti), e per il secondo, nella lesione del suo diritto a non essere oggetto di accertamenti investigativi da parte di magistrati operanti nel medesimo distretto in cui egli si trovava a svolgere le sue funzioni, tanto più in assenza, per le già esposte considerazioni, di una notizia di reato, essendo tali accertamenti in realtà finalizzati a verificare l'esistenza di contatti telefonici, anche eventualmente tramite il Di Tolla, tra il dott. Woodcock e soggetti operanti nel settore della informazione, allo scopo di addebitargli la responsabilità di fughe di notizie relative a procedimenti dallo stesso trattati.  
In Potenza, il 3.4.2008 e il 15.4.2008.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 323 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale descritta nel capo che precede, in violazione dell'art. 11 c.p.p., che sancisce il divieto di svolgimento di indagini a carico di magistrati appartenenti al medesimo distretto in cui opera il pubblico ministero procedente, quale titolare del procedimento n. 2324/07 R.G.N.R. Mod 21 - originariamente assegnatole per procedere nei confronti di Cozzi Marcello, sottoposto ad indagini per i delitti di cui agli artt. 368 e 595 c.p. in relazione ad affermazioni calunniose dallo stesso rese nei confronti della dott.ssa Fasano Luisa, Dirigente pro-tempore della Squadra Mobile di Potenza, in occasione della sua escussione quale persona informata sui fatti da parte della A.G. di Catanzaro e successivamente, in data 23.10.2007, iscritto a carico di giornalisti e pubblici ufficiali da identificare per il delitto di cui agli artt. 110, 326 c.p., con riferimento alla pubblicazione sui quotidiani La Stampa del 19.9.2007, Il Quotidiano della Basilicata del 28.9.2007 nonché nel corso delle trasmissioni televisive Annozero del 4.10.2007 e Chi l'ha visto dell'8.10.2007, del contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito del p.p. n. 648/05 R.G. Mod 21 della Procura di Potenza, coperte ancora da segreto investigativo ed in cui la medesima dott.ssa Fasano era interlocutrice - dopo che, con nota del 30.1.2008, l'App. Cristiano aveva riferito l'esistenza di una serie di contatti ritenuti utili a fini investigativi tra utenze in uso alla giornalista Sciarelli Federica e le utenze n. 320/7262757 e n. 388/3432595 - la seconda intestata al dott. Henry John Woodcock, e la prima formalmente intestata all'Ispezore Pasquale di Tolla, ma di fatto in uso a tale ultimo magistrato - proseguiva nello svolgimento dell'attività investigativa ponendo in essere una pluralità di atti, tra i quali l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei giornalisti Sciarelli Federica e Santoro Michele, astenendosi dalla trasmissione del fascicolo alla competente Autorità Giudiziaria di Catanzaro fino al 20.5.2008, data in cui vi procedeva sulla base dei medesimi elementi riferibili al dott. Woodcock già acquisiti fin dal 5.2.2008, in tal modo intenzionalmente cagionando a quest'ultimo, un danno ingiusto, consistente nella lesione del suo diritto a non essere oggetto di accertamenti investigativi da parte di magistrati operanti nel medesimo distretto in cui egli si trovava a svolgere le sue funzioni.  
In Potenza, dal 5.2.2008 al 20.5.2008.

### **BONOMI Gaetano**

e) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 323 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in attuazione del programma della associazione segreta di cui al capo m), quale sostituto procuratore generale in Potenza, delegato dall'Ispezzorato Generale del Ministero della Giustizia allo svolgimento di accertamenti concernenti l'inchiesta predisciplinare instauratasi a seguito della presentazione, da parte del generale Emanuele Garelli, Comandante della Regione Carabinieri Basilicata, di un esposto nel quale venivano lamentate numerose irregolarità commesse da magistrati in servizio alla locale procura della Repubblica nella conduzione di indagini concernenti appartenenti all'Arma dei Carabinieri - tra le quali:

a) la ingiustificata lentezza da parte della dott.ssa Annagloria Piccininni, nella gestione del p.p. n. 4402/04 R.G. Mod 21 a carico del Ten. Colonnello Giuseppe Polignano, sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 328 c.p.;

b) la irrituale richiesta di informazioni da parte del dr. Woodcock, al Ten. Salvatore Luciano, Comandante del N.O.R. della Compagnia CC. di Potenza, di informazioni concernenti il p.p. n. 4393/94 Mod21, assegnato alla dott.ssa Claudia De Luca,

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, quale quello di ottenere il trasferimento ex art. 2 L.G. del dott. Giuseppe Galante, Procuratore della Repubblica di Potenza, al fine di poter prendere il suo posto, nella stessa carica e quello che fosse affermata la scorrettezza del comportamento del magistrato che indagava sul predetto Ten. Colonnello Polignano, che intendeva divenisse responsabile dell'Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Potenza e ad al quale intendeva, a tutti i costi, garantire la permanenza in servizio in tale città;

nonchè

agendo in violazione del principio di cui all'art. 9 del Codice etico della magistratura, cui fa rinvio, attribuendogli carattere di norma precettiva, l'art. 54 del T.U. sul pubblico impiego (D.Lg. 165/2001), nella parte

19

in cui impone al magistrato di operare per rendere effettivo il valore dell'imparzialità e di agire con lealtà, trattando viceversa in maniera aprioristicamente favorevole all'esponente e pregiudizialmente avversa nei confronti dei magistrati da questo chiamati in causa, e segnatamente del dott. Galante e del dott. Woodcock, l'inchiesta delegatagli dal Ministero della Giustizia, in particolare:

- suggerendo, il 5.8.2005, che il Col. IMPROTA, Comandante Provinciale di Potenza, gli richiedesse la copia di alcuni atti, facendo riferimento alla documentazione redatta dal dott. GALANTE in modo da consentire ai Carabinieri di predisporre delle consapevoli ed efficaci controdeduzioni e di non essere al buio;
- garantendo, il 5.8.2005, di fornire al Col. IMPROTA copia della documentazione a lui giunta dal Ministero della Giustizia ed attinente alla relazione inviata allo stesso Ministero dal dott. GALANTE, procuratore della Repubblica di Potenza, affinché i Carabinieri potessero conoscere gli addebiti loro mossi;
- garantendo al Col. Improta che avrebbe ricevuto, nella mattinata del 6.8.2005, la documentazione concernente le dichiarazioni rese al dott. Galante dal Ten. Luciano e dal Cap. Angiulli, che smentivano l'esposto del Gen. Garelli;
- suggerendo al Col. Improta, in epoca immediatamente precedente al 6.8.2005, di irrobustire l'impianto accusatorio a fronte di quanto riferito dai due sottufficiali.
- suggerendo infine ai Carabinieri, in data 8.8.2005, le prove da preparare a sostegno delle loro accuse nei confronti dei magistrati della procura di Potenza, nonché concordando con il Gen. Cetola, Comandante Interregionale dei Carabinieri, le modalità di svolgimento degli accertamenti delegati alla Procura Generale.

in tal modo, intenzionalmente cagionava al dott. Galante un danno ingiusto, concretatosi nell'apertura a suo carico di un procedimento per incompatibilità ambientale che si concludeva a seguito delle dimissioni del suddetto dall'ordine giudiziario.  
In Potenza, il 17.4.2007.

#### **TUFANO Vincenzo**

f) del delitto di cui all'art. 323 c.p., perché, quale Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, titolare del potere di sorveglianza sui magistrati della locale Procura della Repubblica ex art. 16 R.D.L. n. 511/1946 e successive modifiche, sussistendo le specifiche cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 36 lett. h) c.p.p. - essendo egli legato da stretti vincoli di amicizia e da abituali rapporti di frequentazione alla dott.ssa Felicia Genovese ed al marito dr. Michele Cannizzaro, nonché avendo presentato il figlio Achille domanda di partecipazione a due concorsi per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale e assistente amministrativo presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, di cui il Cannizzaro era Direttore Generale - ed in violazione del citato art. 16 RDL 511/46, all'epoca dei fatti vigente - che escludeva la possibilità che il potere di sorveglianza del Procuratore Generale potesse concernere comportamenti discrezionali da parte dell'Autorità Giudiziaria - e, infine, in violazione dell'art. 53 c.p.p. - che garantisce la piena autonomia del Sostituto Procuratore nell'udienza preliminare - segnalava ai titolari dell'azione disciplinare l'omesso deposito, da parte del Sostituto Procuratore dr. Vincenzo Montemurro, nell'ambito del p.p. n. 2124/04 R.G. GIP, pendente innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare di Potenza, delle deposizioni rese in data 24.6.2005 davanti al Giudice Monocratico di Catanzaro da Lavecchia Domenico, Rotondi Leonardo, Anobile Vincenzo e Memoli Luigi, tutti Carabinieri in servizio in Basilicata - nel corso delle quali era stata sostenuta da parte dei primi due l'esistenza di un complotto ordito da ambienti investigativi di Potenza nei confronti della dott. Felicia Genovese e del marito, peraltro in termini generici ed assolutamente smentiti da numerose risultanze fattuali - in tal modo ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare al medesimo un danno ingiusto, consistente nella sua sottoposizione a procedimento disciplinare e nella inflizione della relativa sanzione, evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà, e segnatamente a causa dell'archiviazione della segnalazione da parte del Ministero della Giustizia.  
In Potenza, il 9.2.2006.

#### **BONOMI Gaetano**

g) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p., perché quale Sostituto Procuratore Generale incaricato di esprimere parere in ordine alla istanza di ricusazione presentata in data 6.4.2006 dall'avv. Piervito Bardi del foro di Potenza nei confronti del dr. Alberto Iannuzzi, Giudice per le Indagini Preliminari, titolare del procedimento penale n. 271/05 R.G. Mod 21, in cui egli svolgeva attività di difensore, a seguito di citazione in giudizio dello stesso Iannuzzi da parte dell'avv. Bardi, per ottenere il risarcimento danni per colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni di Giudice - sussistendo le specifiche cause di astensione obbligatoria di cui

20

*all'art. 36 lett. h) c.p.p. - essendo il Bonomi legato da stretti vincoli di amicizia all'avv. Bardi - nonché in violazione di quanto prescritto dall'art. 36 lett. d) c.p.p. - che riferisce l'obbligo di astensione del Giudice all'esistenza di reciproci rapporti di inimicizia grave rispetto ad una delle parti private, circostanza pacificamente non ricorrente nell'ipotesi di azione giudiziaria unilateralmente rivolta in danno di un magistrato, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza, ponendo in tal modo atti idonei diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente al dott. Iannuzzi un danno ingiusto, concretantesi nella lesione della sua immagine di magistrato imparziale, evento non verificatosi per causa indipendente dalla sua volontà, e segnatamente avendo la Corte di Appello di Potenza dichiarato inammissibile la detta istanza.*  
*In Potenza, 10.4.2006*

**BONOMI Gaetano**  
**BARCHIESI Ugo Antonio**

*h) dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319 ter, 321 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il Bonomi nella predetta qualità di Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, riceveva dall'imprenditore Barchiesi Ugo Antonio, allo scopo di favorirlo in alcuni procedimenti penali che lo vedevano coinvolto nella veste di persona offesa, e quale corrispettivo del compimento di più atti contrari ai doveri del suo ufficio, consistenti:*

*1) nel procacciare al Barchiesi, tramite il Tenente CC. Annalisa Pomodoro, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Policoro, atti ivi custoditi, coperti dal segreto investigativo, in quanto rientranti nell'ambito del p.p. n. 6540/09 Mod 44, pendente in fase di indagini preliminari presso la Procura di Catanzaro, instauratosi a seguito di denuncia sporta dal Barchiesi nei confronti del dr. Giuseppe Galante, ex procuratore della Repubblica di Potenza, e di alcuni sottufficiali del GICO della Guardia di Finanza di Potenza, autori di precedenti investigazioni in suo danno (nei p.p. n. 4068/01 R.G. Mod 21 Procura della Repubblica di Potenza e n. 945/07 R.G. Procura della Repubblica di Matera),*

*2) nell'adoperarsi affinché le investigazioni in corso di svolgimento da parte della Procura della Repubblica di Potenza nell'ambito del p.p. n. 673/08 R.G. Mod 21, iscritto a seguito di denuncia sporta dal Barchiesi nei confronti dei suddetti sottufficiali del GICO di Potenza, avessero un esito favorevole al denunciante, grazie alla circostanza che le stesse erano materialmente condotte, per conto della dott.ssa Annagloria Piccininni, dai Carabinieri Cristiano Antonio e D'Eredità Remo, in servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Potenza, a lui personalmente legati;*

*3) nel riferirgli informazioni riservate apprese nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, aventi carattere diffamatorio dell'intera Procura della Repubblica di Potenza e del magistrato che aveva istruito il procedimento iscritto a seguito della sua denuncia;*

*4) nell'impegnarsi, dopo l'archiviazione del citato p.p. n. 673/08 R.G. Mod 21, e dopo il rifiuto del dott. Colangelo di riaprire le suddette investigazioni, a seguire la situazione, anche raccogliendo utili informazioni dai Carabinieri suddetti, nonché nella disponibilità manifestata a fare "tante piccole cose", al fine di poter ribaltare la situazione verificatasi con l'archiviazione del procedimento,*

*5) nel mantenere il magistrato una posizione di completo asservimento all'imprenditore, pronto a soddisfare tutte le esigenze che lo stesso manifestasse in relazione ad eventuali problemi giudiziari,*

*l'interessamento presso politici di sua conoscenza per garantirgli il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, ovvero l'inserimento nella successiva commissione per lo svolgimento del concorso per uditore giudiziario, nonché un soggiorno gratuito a Velden, per sé e per la propria compagna Scoppetta Anna Ivana, in occasione del Capodanno 2009/2010.*

*In Potenza, fatti commessi in data imprecisata e, comunque, in epoca ricompresa tra il 2008 ed il gennaio 2010.*

**MORELLO Angelo**  
**BONOMI Gaetano**

*i) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 326 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate di pubblici ufficiali, il Bonomi, violando i doveri inerenti alle funzioni esercitate, consegnava al Morello, ignaro del suo contenuto per non esserne stato materialmente l'autore, pur avendo partecipato a fornire a Cervone Nicola, che lo aveva redatto, le notizie occorrenti, copia dell'esposto anonimo a firma "Sicofante" di cui al capo b), che era pervenuto alla Procura Generale della Repubblica di Potenza il 21.2.2009 e da questa era stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Catanzaro il 25.2.2009, contenente informazioni coperte da segreto investigativo in quanto oggetto di indagini da parte di questa A.G.*

In Potenza, il 16.3.2010.

**D'ANDREA Marco**

l) del delitto p. e p. dall'art. 378 c.p., perché, dopo la commissione dei delitti di cui ai capi a) e b), aiutava Bonomi Gaetano ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria di Catanzaro, che procedeva nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 368 e 326 c.p., affermando, nel corso del verbale di sommarie informazioni testimoniali reso alla Squadra Mobile di Potenza nel presente procedimento, di non essere in grado di riferire se il Bonomi conoscesse Cervone Nicola, negando, comunque, di aver mai visto quest'ultimo presso gli uffici della Procura Generale di Potenza e, in particolare, presso l'ufficio del dr. Bonomi, asserendo, viceversa, di averlo visto unicamente presso il tribunale di Melfi.

In Potenza, il 16.6.2010

**TUFANO Vincenzo**

**BONOMI Gaetano**

**ROCA Modestino**

**GENTILI Pietro**

**FASANO Luisa**

m) del delitto p. e p. dall'art. 2, commi 1 e 2, l. 25.1.1982, n. 17, per avere partecipato ad un'associazione segreta, promossa e diretta da Tufano Vincenzo, Roca Modestino e Bonomi Gaetano che, occultando la sua esistenza nonché tenendo segrete congiuntamente le proprie attività e finalità (in particolare l'acquisizione di notizie riservate su indagini in corso di svolgimento attraverso i dirigenti della Aliquota CC. della Sezione di Polizia Giudiziaria della procura della Repubblica e della Squadra Mobile della Questura, allo scopo di evitare, indirizzare o bloccare lo svolgimento delle stesse nei confronti di soggetti appartenenti all'avvocatura, alla imprenditoria ed alla politica lucana, nonché ad altri apparati istituzionali, tra i quali l'Arma dei Carabinieri, nella sua articolazione di Potenza, direttamente legati al dott. Bonomi ed al dott. Tufano, in quanto affidatari di incarichi professionali alla figlia del Bonomi, allo svolgimento dei quali egli stesso partecipava nonché capaci di far ottenere opportunità lavorative nonché in grado di influire – attraverso il collegamento con esponenti politici locali e nazionali – in particolare con il dott. Cannizzaro Michele e con l'on. Salvatore Margiotta, marito della dott.ssa Fasano – sulla nomina alla dirigenza di uffici giudiziari, segnatamente della procura della Repubblica di Potenza, alla quale il Bonomi aspirava ed infine, quanto specificamente ai Carabinieri, di veicolare essi stessi notizie su indagini in corso), si proponeva di svolgere attività diretta ad interferire sull'esercizio dell'attività giurisdizionale in Potenza, da parte della locale procura della Repubblica e dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, nonché sul funzionamento degli apparati di polizia giudiziaria, in particolare della Squadra Mobile della Questura di Potenza, incidendo sull'ordinario svolgimento delle attività investigative nei modi che seguono:

**quanto ai magistrati della procura della Repubblica**, attraverso ripetute richieste di informazioni su indagini in corso che, per il tono con cui erano formulate e per il loro contrasto con la disciplina secondaria dettata dall'organo di autogoverno della magistratura prima dell'entrata in vigore del D.Lgv. 20.2.2006, n. 106 - con riferimento alla disciplina della sorveglianza della procura generale presso la Corte d'appello e la procura della Repubblica e alla tutela del segreto investigativo (Risoluzione del 14 aprile 1993) – risultavano, oltre che intrusive e finalizzate alla acquisizione di notizie riservate, palesemente intimidatorie nei confronti dei magistrati assegnatari dei procedimenti cui si riferivano;

**quanto ai magistrati della procura della Repubblica e dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari**, organo quest'ultimo sul quale alla procura generale non era nemmeno attribuito il potere di sorveglianza, attraverso del pari ripetute segnalazioni alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura di condotte asseritamente illecite, finalizzate ad attivare iniziative disciplinari o di trasferimento ex art. 2 Legge Guarentigie nonché alla intimidazione e alla delegittimazione dei magistrati che le conducevano – in particolare del dott. Lucio Setola, della dott.ssa Annagloria Piccininni, del dott. Vincenzo Montemurro del dott. John Henry Woodcock, tutti sostituti procuratori della Repubblica, nonché del dott. Giuseppe Galante, procuratore capo, e del dott. Alberto Iannuzzi, magistrato dell'Ufficio g.i.p. – nella stragrande maggioranza ritenute infondate dagli stessi organi cui erano dirette e risultate comunque insuscettibili di determinare qualsivoglia pronuncia di applicazione di sanzioni disciplinari;

**quanto al personale di polizia giudiziaria**, attraverso iniziative e pressioni sui vertici locali degli apparati di polizia, tese a determinare il trasferimento di investigatori che svolgevano indagini sgradite o non controllabili dai loro superiori – in particolare dal T. Col. Gentili e dalla dott.ssa Fasano - tra i quali l'isp. Antonio Mennuti,

*in servizio presso la Squadra Mobile di Potenza, che veniva ingiustamente accusato di aver svolto in modo scorretto indagini nei confronti del dott. Cannizzaro, il M.llo Antonio Pagano, in servizio presso l'Aliquota CC. della Sezione di Polizia Giudiziaria della procura della Repubblica, dichiaratosi indisponibile a fornire allo stesso Gentili ed al dott. Bonomi notizie su indagini in corso da parte dei magistrati con cui collaborava - nonché alla inflizione di sanzioni disciplinari ed alla conseguente delegittimazione di altri, tra i quali l'isp. Pasquale Di Tolla, considerato stretto collaboratore del dott. Woodcock ;*

*con i seguenti ruoli:*

*- Tufano, Bonomi e Roca, il primo procuratore generale presso la Corte d'appello, gli altri sostituti procuratori generali presso il medesimo ufficio, quali titolari del potere di vigilanza sugli altri magistrati inquirenti del distretto - funzione esercitata in maniera condivisa e previa costante intesa ma anche autonomamente, dai sostituti procuratori generali, in caso di assenza dall'ufficio del procuratore generale - nell'esercizio del quale inviavano agli organi titolari dell'azione disciplinare una serie di segnalazioni pretestuose ed infondate nonché richiedevano alla Procura della Repubblica informazioni su dati investigativi coperti da segreto ed infine attivavano procedure disciplinari o di trasferimento ad altre funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria collaboratori di magistrati autori di investigazioni sgradite;*

*Gentili e Fasano, il primo responsabile dell'Aliquota carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Potenza, la seconda dirigente della locale Squadra Mobile, quali referenti dei primi e garanti della loro tempestiva conoscenza di tutte le attività investigative che concernessero ambienti politico-imprenditoriali della regione, oltre che fornitori di notizie atte a consentire ai predetti magistrati di sollecitare iniziative disciplinari nei confronti di pubblici ministeri autori di inchieste ad essi non gradite e di ufficiali di polizia giudiziaria; la Fasano, inoltre, quale tramite, in considerazione dei rapporti intercorrenti con Margiotta Salvatore, dei rapporti tra i predetti magistrati ed ambienti politici della regione Basilicata.*

*In Potenza, fino al 2008*

**BONOMI Gaetano**  
**MORELLO Angelo**  
**CRISTIANO Antonio**  
**CERVONE Nicola**  
**ROMA Consolato**

*n) del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., perché, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di corruzione, abuso di ufficio nonché di diffamazione e calunnia in danno di magistrati in servizio presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'appello di Potenza - tra i quali il dott. Henry John Woodcock, il dott. Vincenzo Montemurro, la dott.ssa Annagloria Piccininni, la dott.ssa Laura Triassi, il dott. Basentini, il dott. Montemurro, tutti magistrati in servizio o già in servizio presso la procura della Repubblica di Potenza, il dott. Alberto Iannuzzi, già giudice per le indagini preliminari a Potenza, il dott. Amerigo Palma, giudice del tribunale di Melfi - e di esponenti politici operanti nella Regione Basilicata, nonché ancora di rivelazione di segreto di ufficio, finalizzata all'acquisizione, da parte del dott. Bonomi, di dati cognitivi - segnatamente notizie concernenti attività investigative in corso di svolgimento da parte della procura della Repubblica ovvero della polizia giudiziaria - o di ufficiali di polizia giudiziaria - tra i quali l'isp. Pasquale Di Tolla, in servizio presso la Squadra Mobile di Potenza - per poter commettere gli altri reati rientranti nel programma criminoso dell'associazione, nell'ambito del quale ponevano in essere i delitti di cui ai capi a), b), h), i), si associavano stabilmente in una struttura organizzativa nella quale ricoprivano i seguenti ruoli:*

*- Bonomi Gaetano, quale magistrato della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, quale capo e promotore dell'associazione nonché destinatario delle notizie raccolte dagli ulteriori appartenenti alla medesima che gestiva al fine di potersi procacciare vantaggi di carriera e per ulteriormente stringere i suoi legami con l'avvocatura e con ambienti politico-imprenditoriali della Regione Basilicata, dai quali la figlia Valentina riceveva incarichi professionali;*

*- Morello, Cristiano, Roma, Cervone, i primi tre quali Ufficiali di p.g., l'ultimo quale ex agente del Sisde, quali soggetti deputati alla raccolta di informazioni riservate derivanti dallo svolgimento di indagini giudiziarie e garanti del materiale svolgimento delle investigazioni loro delegate dalla locale procura della Repubblica nel rispetto delle direttive loro impartite dal dott. Bonomi.*

*In Potenza, a far data dalla fine del 2008. Reato in atto.*

*o) del delitto p. e p. dall'art. 2, commi 1 e 2, l. 25.1.1982, n. 17, per avere partecipato ad un'associazione segreta, promossa e diretta da Bonomi Gaetano, che occultando la sua esistenza, e segnatamente l'esistenza di una rete*

costituita da appartenenti alla polizia giudiziaria, da ex appartenenti ai servizi di sicurezza e da magistrati, nonché tenendo segrete congiuntamente le proprie attività – ovvero quella di raccolta di informazioni e della loro utilizzazione attraverso interrogazioni parlamentari ed esposti anonimi – e le sue finalità, si propone di svolgere attività diretta ad interferire sull'esercizio dell'attività giurisdizionale in Potenza, da parte dei locali Uffici Giudiziari incidendo sull'ordinario svolgimento delle attività investigative e dell'ente Regione Basilicata:

- attraverso esposti anonimi ovvero attraverso la presentazione, da parte di esponenti politici coperti da immunità parlamentare, di atti di sindacato ispettivo, nei confronti di magistrati, tra i quali il dott. Henry John Woodcock, il dott. Vincenzo Montemurro, la dott.ssa Annagloria Piccininni, la dott.ssa Laura Triassi, il dott. Basentini, tutti magistrati in servizio o già in servizio presso la procura della Repubblica di Potenza, il dott. Alberto Iannuzzi, già giudice per le indagini preliminari a Potenza, il dott. Amerigo Palma, giudice del tribunale di Melfi;
- attraverso la raccolta di informazioni riservate sugli stessi magistrati nonché su esponenti politici locali, al fine di condizionarne l'attività, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria;
- attraverso il diretto condizionamento dell'attività investigativa in considerazione della appartenenza di ufficiali di polizia giudiziaria al sodalizio e del conseguente sistematico sviamento funzionale dell'esercizio della loro funzione;
- attraverso la garanzia apprestata a soggetti legati da vincoli amicali di uno svolgimento parziale della funzione di pubblico ministero di udienza in grado di appello, attività nell'ambito della quale, con riferimento al proc. n. 2987/05 NR, a carico di Bardi Piervito + 2, il dott. Bonomi, unitamente al dott. Roca, assicurava che avrebbe richiesto sentenza di assoluzione, invitando il Bardi a ricusare il dott. Pasquale Materi, componente del collegio che avrebbe dovuto giudicare il processo;

con i seguenti ruoli:

- il Bonomi quale capo del sodalizio, destinatario della attività informativa, intermediario dei collegamenti tra il sodalizio ed esponenti politici nazionali ai quali far presentare i predetti atti di sindacato ispettivo, titolare delle funzioni di pubblico ministero innanzi alla Corte d'appello di Potenza;
  - il Cervone, il Roma, il Morello, il Cristiano, quali soggetti deputati alla raccolta di informazioni riservate, anche nel corso di indagini di polizia giudiziaria;
  - il Roma, il Morello ed il Cristiano, quali soggetti deputati allo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria e disponibili a condizionarne l'esito al perseguimento delle finalità gradite al dott. Bonomi.
- In Potenza, a far data dalla fine del 2008. Reato in atto.

**BONOMI  
ROCA**

p) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56, 323 c.p., perché, in concorso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in violazione del principio di cui all'art. 9 del Codice etico della magistratura, cui fa rinvio, attribuendogli carattere di norma precettiva, l'art. 54 del T.U. sul pubblico impiego (D.Lg. 165/2001), nella parte in cui impone al magistrato di operare per rendere effettivo il valore dell'imparzialità e di agire con lealtà, nonché in violazione dell'art. 1 del D.Lg. 23.2.2006, n. 109, nella parte in cui impone al magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza ed equilibrio, segnalavano agli imputati del procedimento n. 2987/05 N.R., a carico di Piervito Bardi, Pantaleo Chiriaco e Rosanna Agatiello, definito con sentenza dalla Corte d'appello di Potenza in data 11.2.2010, nonché ai loro difensori, la possibilità della ricusazione del giudice Materi, componente della Corte giudicante e garantivano loro la richiesta di assoluzione degli imputati, che veniva successivamente concretamente avanzata dal dott. Bonomi, ponendo in tal modo, atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare, intenzionalmente, al dott. Colangelo, al dott. Woodcock ed al dott. Montemurro, rispettivamente procuratore capo e sostituti procuratori in servizio presso la procura della Repubblica di Potenza, che avevano sottoscritto l'impugnazione e curato le indagini, un danno ingiusto, consistente nella loro delegittimazione professionale - assicurata anche da un pesante attacco alle prassi investigative e interpretative della procura di Potenza da parte del dott. Bonomi, nel corso della sua requisitoria- e diretti altresì a procurare, ai predetti imputati, un ingiusto vantaggio patrimoniale, concretantesi nel mancato pagamento delle spese di giustizia, previste per l'ipotesi di condanna, non essendosi l'evento verificato per causa indipendente dalla loro volontà e segnatamente a causa della condanna inflitta dalla Corte d'appello.

In Potenza, fino al 14.1.2010

AVVISA


1) i difensori degli indagati, ai sensi dell'art. 266, comma 6 c.p.p., che presso la Segreteria del pubblico ministero sono depositati i verbali delle operazioni di intercettazione e le registrazioni, assieme ai decreti che le hanno disposte, autorizzate, convalidate o prorogate, di seguito indicati (numero RIT):  
**procedimento n. 3145/09 RG. mod. 21:** 116/10; 682/09; 493/09; 894/09; 87/10; 869/09; 826/09; 956/09; 374/10; 554/10; 494/09; 721/09; 508/11; 18/11; 166/11; 552/11; 457/11; **Procedimento n. 1265/05 RG. PM Potenza:** 67/07; 45/07; 34/06; 160/06; **Procedimento n. 2298/05 RG. PM Potenza:** 119/05; **Procedimento n. 648/05 RG. PM Potenza:** 94/07; 125/06; **Procedimento n. 24/07 RG. PM Potenza:** 05/07; **Procedimento n. 2975/06 RG. PM Potenza:** 64/08.

e che i difensori, sopra indicati, nel termine di 5 giorni dalla notifica del presente avviso, potranno esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni;  
 2) ciascun indagato ed i rispettivi difensori che le indagini preliminari relative al procedimento penale sopra indicato sono concluse e che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero, con facoltà per l'indagato ed il suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia;  
 3) ciascun indagato che, entro giorni 20 dalla notifica del presente avviso, ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;


**Il presente atto vale altresì quale avviso di deposito di tutte le spese liquidate nel presente procedimento.**

Catanzaro, 9 dicembre 2011

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica  
 Giuseppe Borrelli



Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
 Simona Rossi



PROCURA della REPUBBLICA di CATANZARO

Pervenuto - Depositato il 12/12/11

IL CANCELLIERE  


TR. Borrelli 12/12/11  
 Ric. Automatico

# RAPPORTO DI TRASMISSIONE

25

Logo : SEGR.DR.BORRELLI

Numero : 0961725616

Data : 19-12-11 15:20

Data/Ora	19-12 15:13
Destinatario	0961942683
No. ID	0971334449
Durata	7'02"
Ris.	NORM
Pag.	10
Esito	OK

\*\*\* OK : Comunicazione manuale \*\*\*